

10 LUGLIO 2021

In questo numero trattiamo:

- **Decreto Sostegni Bis – DL 73 del 25/05/2021: Art. 1 Contributo a fondo perduto – Art. 41 Contratto di rioccupazione – Art. 44 Indennità per collaboratori sportivi -**
- **Indennità Decreto “Sostegni Bis” – Circolare INPS 90 del 29/06/2021- Indennità onnicomprensiva 1.600 euro.**
- **Assegno Temporaneo per figli minori – Decreto Legge 79 del 08/06/2021**
- **Offerta formativa cinema e audiovisivo**
- **Concorsi pubblici nel territorio ferrarese**

DECRETO SOSTEGNI BIS: D.L. N 73 DEL 25/05/2021 IN VIGORE DAL 26/05/2021

Art 1 Contributo a fondo perduto

E' riconosciuto un ulteriore contributo a fondo perduto a favore di tutti i lavoratori con partita IVA, tra cui anche i professionisti iscritti alla gestione separata INPS, già beneficiari del precedente (decreto sostegni) senza necessità di presentare un'ulteriore istanza. Tale contributo, dello stesso importo precedente, è erogato direttamente dall'Agenzia delle entrate e spetta a condizione che i lavoratori abbiano, alla data del 26 maggio 2021, la partita IVA attiva e non abbiano già restituito il precedente contributo, ovvero esso non risulti indebitamente percepito.

Viene inoltre riconosciuto, in alternativa, un nuovo contributo a fondo perduto ai titolari di partita IVA che, nel secondo periodo d'imposta antecedente l'entrata in vigore del decreto, non abbiano registrato ricavi superiori a 10 milioni di euro e che abbiano subito una perdita del fatturato medio mensile di almeno il 30% nel periodo ricompreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 rispetto al periodo ricompreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

Questi contributi a fondo perduto non concorrono alla formazione del reddito imponibile. In alternativa all'erogazione del contributo, si può fare domanda per utilizzare tale importo come credito d'imposta.

Art 41 Contratto di rioccupazione

Si istituisce in via sperimentale, dal 1° luglio al 31 ottobre 2021, il contratto di “rioccupazione” quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto ad incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori disoccupati nella fase post pandemica. Il contratto è stipulato in forma scritta ai fini della prova. Condizione per l’assunzione è la definizione di un progetto individuale di inserimento della durata di 6 mesi, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo. Come per il contratto di apprendistato, al termine del periodo di inserimento le parti possono recedere dal contratto senza la necessità di giusta causa o giustificato motivo, ma con obbligo di preavviso. Se nessuna delle parti recede, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Al datore di lavoro è riconosciuto, per la durata del progetto, l’esonero del 100% della contribuzione previdenziale a carico. Lo sgravio spetta ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico.

Art 44 Indennità per i collaboratori sportivi

La disposizione prevede l’erogazione da parte della società Sport e Salute S.p.A: di un’indennità complessiva in favore dei lavoratori impiegati con rapporto di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le Federazioni Sportive Nazionali, le discipline Sportive Associate, gli Enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI e dal CIP, le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche, i quali abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività in conseguenza dell’emergenza epidemiologica Covid 19. Si ricomprendono a tal fine tutti i rapporti di collaborazione cessati entro il 31/03/2021 e non rinnovati. L’indennità non spetta ai percettori di altro reddito, del reddito di cittadinanza, del REM e delle altre indennità previste dal dl 18/2020, dl 104/2020, dl 137/2020, dl 41/2021 e dal presente decreto legge. Si definisce quali siano considerati redditi da lavoro che precludono la possibilità di accedere all’indennità: lavoro autonomo, lavoro dipendente e assimilati, pensioni (salvo l’assegno ordinario di invalidità). Rimane la determinazione dell’ammontare dell’indennità divisa su 3 fasce in proporzione al reddito prodotto nell’anno 2019:

- 2.400 € in caso di reddito 2019 superiore a 10.000€;
- 1.600 € in caso di reddito 2019 tra 4.000€ e 10.000€;
- 800 € in caso di reddito 2019 inferiore a 4.000 €

L’indennità verrà erogata da Sport e Salute S.p.A. non più sulla base dei dati dichiarati dai beneficiari sulla piattaforma informatica al momento della presentazione della domanda, ma sulla base dei dati acquisiti dall’Agenzia delle Entrate. Per i collaboratori sportivi che abbiano presentato domanda sia a Sport e Salute S.p.A. sia all’INPS, ai quali sia conseguito il riconoscimento delle indennità, fatto salvo il divieto di cumulo tra le diverse indennità e previo accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per ciascuna indennità prevista per i collaboratori sportivi, viene liquidato da Sport e Salute S.p.A., l’importo spettante detratte eventuali somme già percepite da Inps o Sport e Salute S.p.A.

INDENNITA' DECRETO "SOSTEGNI BIS" – CIRCOLARE INPS N. 90 DEL 29/06/2021

Indennità onnicomprensiva di 1.600 euro per i lavoratori somministrati stagionali turismo e stabilimenti termali

Spetta alle lavoratrici ed ai lavoratori in somministrazione non già beneficiari dell'indennità erogata con il decreto Sostegni (art. 10 decreto legge n. 41 del 2021) ed impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali che soddisfano le seguenti condizioni:

aver cessato involontariamente un rapporto di lavoro in somministrazione presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 26 maggio 2021;

aver svolto come lavoratori in somministrazione con imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, una prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nello stesso periodo che va dal 1° gennaio 2019 al 26 maggio 2021;

non essere titolari al 26 maggio 2021 di pensione diretta, nè di indennità NASpl, nè di rapporto di lavoro dipendente alla data del 27 maggio 2021.

L'indennità può essere richiesta anche se, successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro in somministrazione nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, si è instaurato un altro rapporto di lavoro subordinato purché comunque cessato alla data del 27 maggio 2021.

I settori all'interno dei quali devono operare le imprese utilizzatrici ai fini del riconoscimento dell'indennità, sono quelli individuati dalle tabelle ATECO come riportate in circolare. La verifica di tale circostanza verrà effettuata a livello centrale dall'Inps attraverso le comunicazioni obbligatorie effettuate dalle agenzie per il lavoro (attraverso il modello UNISOMM). Se la verifica darà esito negativo, la domanda non verrà formalmente rigettata, ma messa in uno status di "preavviso di reiezione". Ciò in quanto non sempre dalle comunicazioni UNISOMM si evince il settore ATECO dell'impresa utilizzatrice. In questo caso la gestione della pratica avverrà ad opera delle strutture territoriali dell'Inps che avranno la possibilità di ricevere dal lavoratore la documentazione necessaria a provare che il rapporto di lavoro in somministrazione si è svolto presso aziende del settore interessato. A tal fine sarà quindi utile produrre da parte dei lavoratori, il contratto o la lettera di assegnazione all'azienda utilizzatrice, o in subordine una certificazione da parte dell'agenzia per il lavoro dello svolgimento dell'attività specificando il periodo temporale, la ragione sociale dell'utilizzatore e la matricola aziendale. L'indennità non concorre alla formazione del reddito, non è riconosciuta contribuzione figurativa, né assegno per il nucleo familiare.

La domanda va presentata entro il 30 settembre 2021.

Indennità una tantum di 1.600 euro per i somministrati del settore turismo e stabilimenti termali che hanno già beneficiato dell'indennità di 2.400 euro in base al decreto legge n. 41 del 2021 (decreto Sostegni)

Spetta a tutti quei soggetti che hanno già beneficiato dell'indennità prevista dal decreto Sostegni. Per questa indennità non è necessario presentare specifica domanda per fruire dei 1.600 euro in quanto sarà erogata direttamente dall'INPS sulla base delle modalità precedentemente indicate. Indennità onnicomprensiva di 1.600 euro per i lavoratori autonomi occasionali. Spetta alle lavoratrici ed ai lavoratori autonomi occasionali, privi di partita IVA e non iscritti ad altre forme obbligatorie di previdenza, non già beneficiari dell'indennità erogata con il decreto Sostegni che soddisfano le seguenti condizioni:

essere stati titolari di un contratto di lavoro autonomo occasionale tra il 1 gennaio 2019 ed il 26 maggio 2021;

non avere in essere un contratto di lavoro autonomo occasionale alla data del 27 maggio 2021;

essere già iscritti alla Gestione separata INPS alla data del 26 maggio 2021, con accredito di almeno una mensilità contributiva nel periodo dal 1 gennaio 2019 al 26 maggio 2021.

Al momento delle domanda non bisogna essere titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ad eccezione di un contratto di lavoro intermittente senza indennità di disponibilità oltre che titolari di pensione diretta. L'indennità non concorre alla formazione del reddito, non è riconosciuta contribuzione figurativa, né assegno per il nucleo familiare. Per quanto riguarda i regimi di incompatibilità vi rimandiamo alla lettura della circolare.

La domanda va presentata entro il 30 settembre 2021. Ricordiamo infine anche per questa tipologia di lavoratori che coloro che hanno già beneficiato dell'indennità di 2.400 euro in virtù di quanto a suo tempo previsto dal decreto Sostegni, non devono ripresentare domanda, in quanto l'indennità una tantum di 1.600 euro sarà erogata direttamente dall'INPS.

ASSEGNO TEMPORANEO PER FIGLI MINORI

Decreto legge 08/06/2021 n. 79

Art 1 Assegno temporaneo per i figli minori.

A decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all'assegno per il nucleo familiare (es. nuclei familiari di lavoratori autonomi, e titolari di pensioni da lavoro autonomo, nuclei familiari di inoccupati) coltivatori diretti, coloni e mezzadri, è riconosciuto un assegno temporaneo su base mensile, a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, siano in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

a) con riferimento ai requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, il richiedente l'assegno deve cumulativamente:

1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;

2) essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;

3) essere domiciliato e residente in Italia e avere figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d'età;

4) essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;

b) con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

Art 2 Criteri per la determinazione dell'assegno temporaneo per i figli minori

L'assegno a favore dei soggetti di cui all'articolo 1 è determinato in base alla tabella di cui all'Allegato 1 al presente decreto, la quale individua le soglie ISEE e i corrispondenti importi mensili dell'assegno temporaneo per ciascun figlio minore, in relazione al numero dei figli minori.

Esempio con ISEE fino a 7.000 € l'importo dell'assegno corrisponde a 167,5 € per ciascun figlio in caso di nuclei con uno due figli

Per ISEE superiori gli importi dell'assegno temporaneo diminuiscono gradualmente fino ad annullarsi se si superano i 50.000€ di valore ISEE

Art 3 Modalità di presentazione della domanda e decorrenza:

La domanda è presentata in modalità telematica all'INPS ovvero presso gli istituti di patronato. Resta ferma la decorrenza della misura dal mese di presentazione della domanda stessa. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. L'erogazione dell'assegno avviene mediante accredito su IBAN del richiedente ovvero mediante bonifico domiciliato, accredito sulla carta per i nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza. In caso di affidato condiviso dei minori, l'assegno può essere accreditato in misura pari al 50 per cento sull'IBAN di ciascun genitore.

L'assegno non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Il Decreto legge "Sostegni Bis" ha previsto inoltre per i percettori di ANF una maggiorazione pari a 37,50 euro per ciascun figlio fino a due e a 55 euro dal terzo figlio in poi.

**RIVOLGITI ALLE SEDI INCA CGIL TERRITORIALI E AI DELEGATI SINDACALI CGIL.
PERSONALE ESPERTO TI ASSISTERA' PER AVERE UNA CONSULENZA E INOLTRE
CORRETTAMENTE LA DOMANDA ALL'INPS**

OFFERTA FORMATIVA CINEMA E AUDIOVISIVO – CORSO FINANZIATO DALLA REGIONE PER FORMARE COMPETENZE ALTE E SPECIALISTICHE PER IL SETTORE DEL CINEMA E DELL’AUDIOVISIVO

Il percorso avrà una durata complessiva di n. 40 ore, di cui 32 ore d’aula e 8 di project work, si tratta di un percorso formativo breve, progettato in una logica modulare con gli altri percorsi che compongono l’operazione al fine di consentire ai partecipanti di personalizzare la propria formazione, attraverso l’acquisizione di competenze manageriali, gestionali ed organizzative.

I principali contenuti del percorso saranno i seguenti:

- Il prodotto cinematografico e la struttura del settore
- La filiera cinematografica e audiovisiva: come nasce un progetto.
- Dall’ideazione allo sviluppo artistico e produttivo
- il finanziamento dei film
- il set cinematografico e le normative covid per le riprese e la gestione delle diverse fasi della produzione

Durata: 40 ore

Requisiti di accesso: Persone che hanno assolto l’obbligo d’istruzione e il diritto-dovere all’istruzione e formazione, ad eccezione delle persone inoccupate o inattive, con conoscenze-capacità attinenti all’area professionale, acquisite in contesti di apprendimento formali, non formali o informali E CON PREGRESSE ESPERIENZE LAVORATIVE. Sono requisiti di accesso: - aver assolto l’obbligo d’istruzione e il diritto-dovere all’istruzione e formazione - essere residenti o domiciliati in Emilia-Romagna in data antecedente l’iscrizione alle attività.

I candidati dovranno inoltre conoscere:

- il sistema di imprese del cinema e dell’audiovisivo, le sue distintività e caratteristiche
- i processi lavorativi afferenti al settore
- informatica di base

Criteri e modalità di selezione: La verifica dei requisiti e del possesso delle conoscenze e capacità previste avverrà con le seguenti modalità: - Analisi domande di iscrizione, CV e documentazione allegata a cura del coordinatore di progetto; - PROVA SCRITTA: Test inerente le conoscenze basilari richieste dal progetto. Modalità di realizzazione collettiva, durata circa 1 ora. Peso: 50% - PROVA ORALE: Colloqui orali individuali motivazionali e psico-attitudinali finalizzati a chiarire le caratteristiche della figura professionale, i possibili sbocchi occupazionali, capacità relazionali, atteggiamento propositivo, esperienze nel settore di riferimento. Modalità individuale, durata media 15 minuti. Peso: 50% Nel caso di più domande rispetto ai posti disponibili la selezione verrà effettuata sulla base dei risultati delle prove.

Per informazioni contattare l’Organismo di formazione ai riferimenti indicati di seguito:

Ecipar Soc.Cons.a r.l.-Formazione e servizi innovativi per l’artigianato e le P.M.I.

Contatto referente: Paolo Marcolini 0532 66440 pmarcolini@eciparfe.it

C.A.D.F. S.p.A - Selezione pubblica per titoli, esami e prova pratica per l'assunzione di personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, determinato o indeterminato nel profilo professionale di "Operaio Specialista Edile Idraulico – 3° Livello" del vigente CCNL per il settore Gas-Acqua - **Scadenza 02/08/2021**

Fonte Agenzia per il Lavoro E.R. per tutti i dettagli consultare:

<https://www.agenzialavoro.emr.it/ferrara/servizi/per-le-persone/informazioni-e-suggerimenti-per-la-ricerca-di-lavoro/concorsi-pubblici-territorio-ferrarese>

Comune di Bondeno - Selezione pubblica per la copertura di sette posti di assistente sociale, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per i comuni di Bondeno, Poggio Renatico, Terre del Reno, Vigarano Mainarda e Cento. (GU n.47 del 15-6-2021) - **Scadenza 15/07/2021**

Fonte Agenzia per il Lavoro E.R. per tutti i dettagli consultare:

<https://www.agenzialavoro.emr.it/ferrara/servizi/per-le-persone/informazioni-e-suggerimenti-per-la-ricerca-di-lavoro/concorsi-pubblici-territorio-ferrarese>